



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

0004313/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Presidente -
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere -
- Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -
- Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

*DIVISIONE

Ud. 02/02/2016 - PU

Can. 4313
R.G.N. 26063/2011

Rep. *el*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26063-2011 proposto da:

PA X , PV

X , elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CONTESTABILE, rappresentati e difesi dall'avvocato TEOBALDO TASSOTTI in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

nonchè contro

PC X , PR

X , domiciliate presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentate e difese dall'avv. NICOLA ZAMPIERI, giusta procura a margine del ricorso incidentale;

- ricorrenti incidentali -

231/16

avverso la sentenza n. 677/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l'Avvocato SILVIA CONTESTABILE per delega dell'avv. TASSOTTI per i ricorrenti, e l'Avvocato NICOLA ZAMPIERI per le ricorrenti incidentali ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 20/9/1997, PR e C convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa, la madre BC e i fratelli PV ed A deducendo che in data 15/3/1965 era deceduto il padre PVA, la cui successione era regolata da testamento pubblico del 25/5/1960. Con quest'ultimo il de cuius aveva istituito quali eredi di tutti propri beni i figli V ed A nonché la moglie BC, assegnando ai primi due la nuda proprietà ed alla terza l'usufrutto generale, mentre alle attrici era stato attribuito, oltre alla dote già ricevuta, un legato in sostituzione di legittima del valore di lire 500.000 per ciascuna.

Evidenziavano che il compendio ereditario era costituito da una serie di immobili, di terreni e di fabbricati siti in Asiago ed in Gallio e che parte degli stessi era stata venduta con atto del 10/11/1993, senza alcuna suddivisione del ricavato tra i coeredi. Inoltre un precedente giudizio iniziato nel 1978 dalle stesse attrici, era stato cancellato dal ruolo nel 1994, in assenza di una tempestiva riassunzione.

Alla luce di tali circostanze lamentavano la lesione della loro quota di legittima ad opera del suddetto testamento, e pertanto chiedevano che, previo accertamento dell'asse ereditario, fosse disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie, con l'attribuzione in loro favore della quota di legittima pari ad un sesto per ognuna delle attrici, secondo la disciplina del codice vigente alla data di apertura della successione.

Si costituivano i convenuti quali deducevano che le attrici avevano già ricevuto sia la dote che la somma di lire 500.000 indicata in testamento, così come comprovato dalla scrittura privata del 31/1/1959, sottoscritta dalle attrici anche alla presenza di testimoni.

Inoltre il fondo in Asiago di cui al mappale X era stato venduto in data 10/11/1993 ed il ricavato, contrariamente a quanto affermato in citazione, era stato suddiviso fra le parti con l'attribuzione a R e C della quota pari ad un sesto per ognuna, per una somma di lire 36.614.000. Quanto ai terreni in Gallio doveva escludersi che fossero ricompresi nell'asse ereditario in quanto già alienati dal padre in vita, così come confermato dal fatto che con scrittura del 7/8/1965 tutti i congiunti del de cuius, ivi incluse le attrici, avevano sottoscritto procura a vendere, al fine di formalizzare il trasferimento già avvenuto in vita.

In ogni caso deducevano che l'azione era improcedibile ex articolo 551 cc (avendo le istanti ricevuto la somma loro attribuita quale legato in sostituzione di legittima), ed ex articolo 564 c.c. (in quanto non avevano imputato alla loro quota, quanto ricevuto a titolo di liberalità).

Nel corso del giudizio le attrici con la memoria del 13/2/1998 riconoscevano di aver percepito la quota parte del prezzo conseguito a seguito della vendita del fondo di cui al mappale X in Asiago, ma contestavano l'autenticità della firma apposta dal padre alla scrittura del

31/1/1959, nonché la veridicità del suo contenuto, assumendo che vi fosse stato un abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.

In ordine infine ai beni in Gallio, sostenevano che il ricavato della loro vendita era stato in realtà donato dal padre al solo V , il quale lo aveva successivamente impiegato per l'acquisto di terreni in Cartigliano e Rosà, terreni che andavano presi in considerazione ai fini della riunione fittizia, trattandosi di donazioni indirette.

All'esito dell'istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 657 dell'8/11/2002, rigettava le eccezioni pregiudiziali di prescrizione, di carenza di legittimazione attiva e di nullità ed improcedibilità della domanda di riduzione proposta dalle attrici e, previa determinazione del valore del compendio ereditario, accertava la lesione della quota di legittima delle attrici, quantificandone l'importo nella somma di euro 44.440,06 per ognuna, al netto di quanto già ricevuto a seguito della distribuzione del ricavato della vendita del bene di cui al mappale X in Asiago, rimettendo la causa sul ruolo per un supplemento di CTU.

In merito all'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione, evidenziava che la stessa era tardiva, in quanto sollevata dai convenuti solo nella memoria di cui all'articolo 183 comma quinto c.p.c.; quanto alla deduzione circa la carenza di legittimazione attiva in capo alle attrici rispetto alla domanda di divisione, osservava che tale ultima domanda era consequenziale rispetto all'accoglimento di quella di riduzione.

Quanto alla questione concernente il legato attribuito alle attrici, rilevava che la previsione testamentaria, con la quale queste ultime erano state beneficiate di una somma di lire 500.000, non poteva correttamente essere intesa quale legato in sostituzione di legittima,

mancando una manifestazione di volontà in tal senso da parte del testatore.

Inoltre la previsione di cui all'articolo 564 c.c. si limita semplicemente ad imporre al legittimario di imputare alla propria quota quanto ricevuto a titolo di donazione, senza che ciò determini alcuna improcedibilità della domanda, occorrendo più semplicemente tener conto delle donazioni ricevute al fine sia della ricostruzione del patrimonio relitto, su cui calcolare la quota di riserva, sia per la concreta determinazione della lesione subita.

La stessa sentenza inoltre escludeva dal relictum il fondo in Asiago di cui al mappale n.X, in quanto non appartenente al de cuius e, per quanto concerneva i terreni in Gallio, rilevava che effettivamente erano stati già alienati dal de cuius in vita, non potendo trovare accoglimento la tesi delle attrici secondo cui il ricavato della vendita sarebbe stato poi donato al figlio V, che lo avrebbe utilizzato per l'acquisto di altri immobili, atteso che all'epoca di tali fatti il presunto donatario già lavorava da tempo, non potendo pertanto escludersi che le somme versate per l'acquisto di tali beni fossero il frutto dei risparmi della sua attività lavorativa. Riteneva altresì che nel patrimonio ereditario andasse computato quanto ricevuto dalle attrici a titolo di dote nonché l'ulteriore somma di lire 500.000 di cui alla scrittura del 31/1/1959, di cui accertava l'autenticità della sottoscrizione da parte del de cuius. Tale scrittura, sebbene invalida quale patto successorio ai sensi dell'articolo 458 c.c., in quanto contenente una rinuncia ai diritti successori da parte delle attrici, allorché il de cuius era ancora in vita, tuttavia era idonea a documentare la ricezione della suddetta somma in danaro.

Infine nella ricostruzione dell'esistenza della lesione, dopo aver accertato il valore dei beni relitti del de cuius all'epoca dell'apertura della successione, determinava, al netto delle donazioni ricevute, la quota di riserva tuttora insoddisfatta delle attrici, stabilendo, in rapporto al valore dei beni all'attualità - ed al netto di quanto incassato dalla vendita del mappale X in Asiago - stabilendo che ognuna delle istanti aveva diritto, al fine di reintegrare la rispettiva quota di legittima, a beni del valore pari ad euro 44.440,06, rimettendo la causa in istruttoria per la redazione di un progetto di divisione a stralcio.

Le attrici proponevano appello immediato avverso tale pronuncia lamentando l'erroneità della determinazione del valore della quota di riserva insoddisfatta, attesa l'erronea esclusione dal patrimonio del de cuius dei mappali nn.X e X in Asiago, nonché la violazione dell'articolo 737 c.c. per la mancata inclusione dei beni siti in Gallio ovvero dei beni acquistati dal germano V in Cartigliano ed in Rosà. Si dolevano altresì dell'erronea considerazione della scrittura privata del 31/1/1959, lamentando infine che non si fosse tenuto conto della rendita maturata in favore del convenuto V, per il possesso dei terreni caduti in successione a far data dalla morte del de cuius.

Si costituivano nel giudizio di appello PV ed A, i quali a loro volta proponevano appello incidentale, lamentando l'erroneità del rigetto delle eccezioni di prescrizione, di carenza di legittimazione attiva ed improcedibilità dell'azione ex articolo 551 c.c. Nelle more, il Tribunale di Bassano del Grappa con la sentenza n. 740 del 15/12/2006, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta delle attrici, dopo aver dato atto che nelle more del giudizio era deceduta la madre dei germani P, senza che si fossero

formalmente costituiti i suoi eredi, riteneva di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di cui alla relazione suppletiva del 3/11/2003, e per l'effetto attribuiva a PR i beni di cui all'assegno A), ed a PC quelli di cui all'assegno B), estendendo ad entrambe le assegnazioni la servitù di passaggio già costituita a favore dei mappali nn. 212 e 217 del foglio n. 63, imponendo inoltre a PA e V, in ragione di metà per ciascuno, un conguaglio al fine di compensare la differenza di valore tra la quota spettante alle attrici ed i beni in concreto assegnati.

Avverso tale sentenza proponevano appello PV ed A, e si costituivano le attrici proponendo a loro volta appello incidentale, nel quale venivano ripresentati i medesimi motivi già avanzati nell'appello relativo alla sentenza non definitiva.

Riuniti i due giudizi, la Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 677 del 28/3/2011 rigettava tutte le impugnazioni proposte, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

In dettaglio, riteneva corretta l'esclusione dal relictum del bene di cui al mappale n.X in Asiago, nonché dei beni formalmente acquistati da PV, non potendosi ravvisare l'esistenza di una donazione indiretta compiuta dal de cuius in favore di quest'ultimo.

Reputava altresì corretta la decisione del giudice di primo grado di includere tra le donazioni ricevute da parte delle attrici, la somma di lire 500.000, così come documentato alla scrittura privata del 31/1/1959, non aparendo decisivo in senso contrario il tenore della prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio di primo grado.

Passando ad esaminare le censure dei convenuti avverso la sentenza non definitiva, la Corte distrettuale nel confermare la tardività dell'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione proposta dalle

attrici, concordava con la conclusione circa l'inesistenza nel testamento del de cuius di un legato in sostituzione di legittima in favore delle attrici, con la conseguenza che le stesse ben potevano agire al fine di ottenere la reintegra della quota di riserva, non integralmente soddisfatta dalle donazioni.

In ordine all'impugnativa della sentenza definitiva, dopo aver dato atto dell'inefficacia dell'accordo divisionale concluso tra i fratelli A e V, non avendo allo stesso preso parte anche le altre condividenti, disattendeva la censura concernente la creazione di una servitù a favore dei beni assegnati alle attrici, ritenendo la stessa funzionale all'obiettivo di assicurare una divisione in natura, occorrendo altresì tener conto del fatto che il fondo servente era già gravato di un diritto di servitù di passaggio, e che pertanto non veniva a subire alcun ulteriore aggravio per effetto della sentenza. Disattendeva altresì le doglianze concernenti il dedotto pregiudizio all'azienda agricola esercitata sui fondi oggetto di causa da parte di PV, non essendo stati forniti elementi utili ad accertare l'esistenza di un vincolo pertinenziale circa i fondi assegnati alle attrici rispetto ai fabbricati rurali adibiti a stalla e ricovero, non potendosi inoltre ravvisare nemmeno un vincolo pertinenziale tra i terreni ed un'azienda, che non può essere ritenuta "cosa" ai sensi dell'articolo 817 c.c.

Per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso PV ed A sulla base di cinque motivi, e le intimato hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale articolato in sei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di decadenza per la dedotta proposizione del ricorso oltre il termine di cui all'articolo 325 c.p.c. Si deduce che la sentenza sarebbe stata notificata ai ricorrenti in cancelleria, atteso che i rispettivi difensori, con le comparse di risposta presentate in occasione dell'appello avverso la sentenza definitiva, non avevano eletto domicilio in Venezia, ma in Bassano del Grappa ed in Asiago, con la conseguenza che dovevano ritenersi domiciliate ex lege ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934, presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia la verifica della notifica effettuata a cura delle attrici, evidenzia che i destinatari della stessa sono direttamente PV ed A , e non anche i loro procuratori.

Deve trovare applicazione quanto affermato da Cass. Sez. L, 19 marzo 2004 n. 5563, secondo cui la notifica della sentenza impugnata effettuata alla parte personalmente, nel domicilio del suo procuratore, non indicato per nome e cognome, presso la cancelleria del giudice "a quo", ai sensi dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, non costituisce notifica al procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., non potendosi ritenere che permanga, in tale ipotesi, un collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest'ultimo, in modo che il procuratore possa avere conoscenza dell'atto a lui destinato, e non è quindi idonea a far decorrere il termine breve, ex art. 325 cod. proc. civ., per l'impugnazione.

Nel precedente indicato, al quale questo Collegio intende dare seguito, nell'esaminare le varie ipotesi in cui la giurisprudenza ha ritenuto applicabile, anche in via estensiva, l'art. 170 c.p.c., con particolare riferimento alla notifica effettuata alla parte presso il procuratore, e ciò ancorchè avvenga a fini esecutivi, ha però escluso tale idoneità nel caso

in cui, non venga nominato il procuratore costituito, il cui domicilio si deve considerare presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita. Infatti l'interpretazione estensiva dell'art. 170 c.p.c., in tanto è ammissibile, in quanto permanga un collegamento tra la parte ed il suo procuratore, in modo che questi abbia notizia della notifica. Questa possibilità di conoscenza non è assicurata nella fattispecie in esame, in cui l'atto è stato notificato alla parte, senza indicazione per nome e cognome del procuratore, perché in tal caso, date le procedure di cancelleria, non c'è certezza che l'atto pervenga al procuratore non nominato.

Si deve concludere che la notifica delle sentenze impugnate effettuata alla parte personalmente, presso il domicilio del suo procuratore, non indicato per nome e cognome, presso la cancelleria del giudice a quo, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 137, non costituisce notifica al procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., e non fa quindi, decorrere il termine breve, ex art. 325 c.p.c., per l'impugnazione.

Una seconda questione preliminare da esaminare è quella concernente la pretesa inammissibilità del ricorso per la sua proposizione da parte di un unico difensore per due soggetti in conflitto di interessi che impone altresì la disamina anche del primo motivo del ricorso incidentale.

Sostengono le sorelle P che il ricorso in esame sarebbe stato proposto dai ricorrenti avvalendosi di un unico difensore, nonostante tra gli stessi sussistesse una situazione di conflitto di interessi che impediva la proposizione congiunta del mezzo di gravame. Peraltro tale situazione si protrarrebbe dal giudizio di appello all'esito del quale sarebbe stata del tutto disattesa la deduzione appositamente sollevata e

fondata sul fatto che la difesa dei germani P conterrebbe allegazioni, richieste e deduzioni in favore solo di uno solo di essi ed in danno dell'altro fratello.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato (cfr. Cass. 4 novembre 2005 n. 21350) che nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale, ovvero anche virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insisto nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione - è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di "simultaneus processus", dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, essendo siffatta violazione rilevabile di ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti; peraltro, il carattere dell'attualità del conflitto può anche venire meno, ma a detto fine è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore (conf. Cass. 25 giugno 2013 n. 15884; Cass. 14 luglio 2015 n. 14634).

Orbene, e proprio alla luce di tali precedenti, reputa il Collegio che nella fattispecie debba escludere rasi la ricorrenza di una situazione di conflitto di interessi tra i germani P , ancorchè intesa in senso virtuale).

Alla luce delle stesse argomentazioni delle ricorrenti incidentali, il conflitto risiederebbe nella circostanza che, a seguito dell'approvazione

del progetto con il quale erano state reintegrate in natura le quote di legittima delle attrici, con la conseguente assegnazione dei rispettivi lotti alle medesime, sarebbe stato gravato da una servitù di passaggio a favore dei fondi assegnati alle attrici, un fondo che, nella divisione intervenuta tra A e VP, era stato assegnato in proprietà esclusiva al primo, di modo che appariva chiara manifestazione di tale conflitto la circostanza che a dolersi di tale peso sarebbe stato il difensore anche di V, senza che avesse in realtà subito alcun pregiudizio.

La deduzione tuttavia trascura di considerare che la sentenza impugnata alla pag. 35, nell'esaminare specificamente tale negozio divisionale, intercorso tra i soli ricorrenti, osservava che lo stesso era da reputarsi del tutto privo di efficacia, in quanto ogni convenzione ad effetti divisionali necessitava della partecipazione degli altri dividendi, e cioè delle attrici, divenute tali in conseguenza dell'accoglimento dell'azione di riduzione.

Trattasi di affermazione che non risulta essere stata in alcun modo censurata e come tale assume l'efficacia di giudicato interno, dovendo quindi escludersi che sia intervenuta qualsivoglia forma di apporzionamento dei beni relitti tra i concorrenti.

Ne discende che il peso, rappresentato dalla servitù di passaggio, imposta sul fondo contrassegnato con la particella n. X viene in realtà a gravare su di un bene, che, giusta le previsioni testamentarie, risulta essere tuttora in comunione tra i fratelli P, così che la doglianza mossa sul punto risulta essere avanzata nell'interesse di entrambi i ricorrenti.

Ancora la deduzione secondo cui nel presente giudizio si controverterebbe in ordine ad una presunta donazione effettuata in

favore del solo V , il quale quindi avrebbe ricevuto nel complesso beni di valore superiore a quelli attribuiti al germano A , appare inidonea a determinare una situazione di conflitto, ancorchè virtuale, atteso che una conseguenza di tale diversità di trattamento sarebbe la possibilità anche per A di poter far valere la eventuale lesione della propria quota di legittima.

Tuttavia, questi non ha inteso in alcun modo azionare tale diritto nel presente giudizio non apparendo nemmeno in astratto legittimato a farla utilmente valere in separata sede, essendo ampiamente maturati, in relazione alla data di apertura della successione (trattandosi di lesione conseguente al compimento di una donazione, cfr. Cass. 25 ottobre 2004 n. 20644, i termini per la proposizione della relativa domanda.

Peraltro, essendo entrambi i fratelli P destinatari dell'azione di riduzione, ed essendo risultati gli stessi, all'esito del giudizio colpiti in pari misura, anche per quanto concerne l'obbligo al pagamento dei conguagli, deve escludersi tra gli stessi un conflitto di interessi, ostativo alla nomina di un unico difensore.

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 551 c.c. nella parte in cui ha negato alle disposizioni testamentarie impartite in favore delle figlie, la natura giuridica di legato in sostituzione di legittima, nonché laddove si è escluso che i ricorrenti avessero corrisposto alle sorelle la somma riconosciuta a titolo di legato ex articolo 551 cc, negando altresì che le attrici non avessero rinunciato allo stesso legato, e riconoscendo conseguentemente la legittimazione delle stesse a richiedere la divisione dei beni caduti in successione.

Con il secondo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione nonché errata interpretazione di norme di diritto ed in particolare degli articoli 551 e seguenti del codice civile laddove non ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva in capo alle attrici in quanto mai entrate a far parte della comunione ereditaria.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione ovvero falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'articolo 718 c.c. nella parte in cui non risultano rispettati i criteri e le previsioni dettate da tale norma per la formazione di un progetto di divisione in natura.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza laddove è stata negata la sussistenza di un legato in sostituzione di legittima ai sensi dell'articolo 551 c.c. nelle previsioni testamentarie a favore delle attrici, e nella parte in cui non si ritenuta fornita la prova dell'avvenuta corresponsione da parte dei ricorrenti della somma a tal titolo riconosciuta a favore delle intimete nel testamento del genitore, negandosi altresì che le attrici non avessero rinunciato al predetto legato.

Con il quinto motivo di ricorso principale si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che non sussistono ovvero non sarebbero applicabili alla fattispecie i criteri e le previsioni di cui all'articolo 718 c.c.

Ritiene il Collegio che attesa l'intima connessione delle questioni coinvolte, debbano essere trattati congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso che investono, in relazione alla corretta applicazione delle norme di diritto, nonché in ordine alla correttezza dell'iter argomentativo percorso dal giudice di appello, la questione

circa l'esistenza nelle disposizioni testamentarie in esame di un legato in sostituzione di legittima in favore delle intimato, e delle conseguenze, a dire dei ricorrenti, erroneamente non tratte dalla sussistenza di un legato siffatto.

I ricorrenti, infatti, hanno reiteratamente invocato l'applicabilità nella fattispecie della previsione di cui all'articolo 551 c.c., assumendo che il testamento del comune genitore, in ordine alle attribuzioni effettuate in favore delle attrici, dava vita ad un legato in sostituzione di legittima, che impediva alle attrici di poter agire in riduzione senza aver previamente rinunciato al legato stesso.

A tal fine appare opportuno riportare il contenuto del testamento pubblico del 25/5/1960 numero 208 per notaio di Asiago, registrato a Bassano del Grappa il 30/8/1968 numero X, volume X, così come puntualmente riportato in ricorso, il quale così recita: "Lascia eredi dei miei beni mobili ed immobili i miei figli V e A. Alle figlie lascio oltre la dote lire 500.000 (cinquecentomila) ciascuna. Mia moglie rimarrà usufruttuario generale dei miei beni".

La sentenza impugnata, condividendo quanto affermato dal giudice di primo grado, nel disattendere il motivo di gravame sollevato sul punto da parte degli odierni ricorrenti, con il quale si ribadiva l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta da parte delle attrici senza aver previamente rinunciato al legato contenuto nel testamento, affermava che dal testamento non emergeva la necessaria intenzione del testatore di soddisfare le legittimarie mediante l'attribuzione di beni determinati, non potendosi individuare tale intenzione in altro modo, sostanzialmente attribuendo al lascito di cui sopra la natura di legato in conto di legittima, del quale doveva tenersi conto, come era avvenuto in sentenza, ai sensi dell'articolo 564 c.c.

Deducono i ricorrenti che viceversa tale previsione andrebbe correttamente ricondotta alla disposizione normativa di cui all'articolo 551. Ciò troverebbe conforto in primo luogo nello stesso esame della disposizione testamentaria, la quale contrappone alla nomina quali eredi universali dei soli figli maschi, la disposizione a titolo particolare in favore delle figlie femmine. Inoltre, un ulteriore elemento a conforto di tale interpretazione delle volontà testamentarie, si ricaverebbe dal tenore della scrittura privata del 31/1/1959, anche questa oggetto del presente giudizio, la quale, pur se ritenuta costituire un patto successorio rinunziativo, nullo ex articolo 458 c.c., nella parte in cui le attrici, contestualmente alla ricezione della somma di lire 500.000 da parte del genitore, dichiaravano che la stessa fosse satisfattiva di ogni diritto che loro sarebbe pervenuto dalla successione paterna, oltre a documentare l'effettiva percezione della somma, confermerebbe in ogni caso che il reale intento del testatore fosse quello di tacitare i diritti successori delle figlie femmine mediante una somma in danaro.

Si assume altresì che le sorelle P non hanno mai rinunciato al legato ex articolo 551 disposto in loro favore, rinunzia che condiziona lo stesso esercizio dell'azione di riduzione, ma anzi nel 1969 avrebbero incassato tale somma, loro versata dai fratelli, comportamento questo che in ogni caso potrebbe valere quale accettazione quantomeno implicita del legato, preclusiva quindi della possibilità di poter agire in riduzione.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 9 settembre 2011 n. 18583) quello secondo cui al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in



manca di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto attraverso l'opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. Lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (in senso per la superfluità dell'utilizzo di formule sacramentali Cass., 16 gennaio 2014 n. 824; Cass. 10 giugno 2011 n. 12854; Cass. 29 luglio 2005 n. 16083).

Ad avviso del Collegio la sentenza impugnata risulta effettivamente censurabile in relazione al dedotto vizio motivazionale.

In particolare, la Corte d'Appello, nel riportarsi anche alla valutazione espressa da parte del giudice di primo grado, oltre a commettere un'evidente erronea affermazione in diritto, nella parte in cui ritiene che affinché possa configurarsi un legato ex art. 551 c.c., occorra l'attribuzione di beni determinati, ben potendo il legato essere rappresentato, come nel caso in esame, dall'attribuzione di un diritto di credito, da far valere direttamente nei confronti degli eredi onerati si limita, in maniera apodittica, ad affermare che dal testamento non emergeva una volontà tacitativa del testatore circa i diritti delle legittimarie beneficiarie del legato in esame, tradendo sostanzialmente l'assunto di cui sopra circa la superfluità del ricorso a formule sacramentali.

La motivazione de qua appare oltre modo insufficiente, laddove ha risolto il problema della qualificazione del legato, limitandosi a riscontrare la mancanza di una espressa dichiarazione di volontà del de

cuius, trascurando del tutto la disamina di una serie di elementi emergenti dagli atti di causa.

In primo luogo, la stessa strutturazione del testamento che vede contemplati solo soggetti che rivestono la qualità di legittimari (ancorchè il coniuge, *ratione temporis*, per la legislazione all'epoca vigente, fosse titolare solo della quota di usufrutto uxorio), e nel prevedere un evidente trattamento differenziale tra i figli maschi (beneficiari dell'intera nuda proprietà dei beni relitti) e le figlie femmine (alle quali era riservato solo un legato pecuniario) è una circostanza che imponeva di procedere con maggiore accuratezza alla ricostruzione dell'effettiva volontà del *de cuius*, senza quindi fermarsi al solo dato letterale rappresentato dall'assenza di una formale volontà tacitativa dei diritti delle legittimarie.

In tal senso, va poi ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 17 aprile 2001 n. 5604) l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "*mortis causa*", è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da un più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362, cod. civ., va individuato con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "*de cuius*" e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura,



condizione sociale, ambiente di vita, ecc.. (conf. Cass. 5 maggio 2004 n. 8495; Cass. 7 luglio 2004 n. 12477; Cass. 22 ottobre 2004 n. 20604).

Inoltre, si è anche affermato che (cfr. Cass. 13 gennaio 1981 n. 275) quando, pur essendosi adoperate tutte le comuni regole ermeneutiche la volontà del testatore permanga, tuttavia, dubbia e ambigua e consentito al solo fine di chiarire detta volontà, fare ricorso a qualsiasi mezzo di prova. Pertanto, possono valere allo scopo altri atti o scritti lasciati dal testatore, e, in particolare, altri testamenti nulli o revocati e anche semplici progetti di testamento; può prendersi in considerazione ciò che il testatore avesse verbalmente dichiarato dopo la redazione dell'atto per precisarne il contenuto; può tenersi conto della situazione dei luoghi in rapporto all'assegnazione dei beni, nonchè della personalità, mentalità e condizioni ambientali in cui viveva il testatore.

Posta tale condivisibile premessa in diritto, oltre a non potersi sottacere del fatto che le stesse attrici in citazione avessero affermato di essere state beneficiarie con il detto testamento di un legato in sostituzione di legittima, manca qualsivoglia presa in considerazione del contenuto della scrittura privata del 31 gennaio 1959, anche questa oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito, ma per altri profili.

In particolare, con tale scrittura, il cui contenuto, in ossequio al principio di autosufficienza, risulta puntualmente riprodotto in ricorso, si attestava l'avvenuta ricezione da parte delle sorelle P , della somma di £. 500.000 “ a saldo e liquidazione e pareggio di ogni diritto nella eredità che perverrà ad essa dalla successione del padre”.

Tale dichiarazione è stata ritenuta affetta da nullità, costituendo, nella parte in cui si dichiarava anticipatamente di dismettere ogni diritto sulla futura successione paterna, un patto successorio rinunziativo (senza che tale conclusione sia investita dai motivi di ricorso), ma risulta

precedere cronologicamente di poco più di un anno la data di redazione del suddetto testamento pubblico, di modo che, attesa la sua vicinanza temporale, e malgrado l'inidoneità a produrre effetti in ragione dell'accertata nullità, costituisce in ogni caso un significativo elemento dal quale poter trarre utili elementi ai fini della compiuta ed esaustiva ricostruzione della volontà del de cuius, specialmente per quanto attiene alla finalità del legato previsto in testamento.

L'omessa valutazione dei suddetti elementi rende evidente la carenza dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata e ne impone pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso proposto, l'annullamento con conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché possa procedere ad una nuova decisione nel merito, attenendosi alle suesposte indicazioni.

Resta altresì inteso che, la necessità di un riesame nel merito della controversia, impone altresì, laddove si opini per la qualificazione in termini di legato ex art. 551 c.c., di verificare se l'azione di riduzione sia stata preceduta dalla rinuncia al legato de quo (trattandosi di verifica da compiere ex officio, così da ultimo Cass. Sez. U. 29 marzo 2011 n. 7098), non potendosi ritenere che la stessa proposizione dell'azione di riduzione implichi la contestuale rinuncia al legato ex art. 551 c.c., sebbene, come nel caso di specie, non si imponga, in ragione della natura della prestazione legata una rinuncia rivestita della forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. 11 novembre 2008 n. 26955). Del pari i giudici di merito verificheranno se la prestazione di cui al legato testamentario in esame sia stata effettivamente effettuata in favore delle intimato, e se tale comportamento possa ritenersi espressivo di una volontà di confermare il legato, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16 maggio 2007 n. 11288),



il comportamento dal quale sia dato desumere la volontà, espressa o tacita, del beneficiario di conservare il legato in sostituzione di legittima, se, per un verso, assume valenza confermativa, seppure superflua, della già realizzata acquisizione patrimoniale, per altro verso, comporta, "ope legis", la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima, senza che a tale effetto possa porsi rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza, giacchè, in considerazione della definitività e della irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà, non è possibile la reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui sia stata manifestata la volontà di conservare il legato (conf. Cass. 22 luglio 2004 n. 13785).

Il terzo e quinto motivo di ricorso, in ogni caso suscettibili di un esame congiunto, in quanto presuppongono a monte l'avvenuta risoluzione della questione concernente l'ammissibilità della domanda di riduzione, stante l'accoglimento dei predetti motivi di ricorso, devono reputarsi assorbiti.

Con il secondo motivo si denuncia l'omessa pronuncia da parte del giudice di appello sull'eccezione di inammissibilità dell'appello a suo tempo sollevata per l'omessa specificazione dei fatti e per la mancanza di specificità dei motivi.

Il motivo è privo di fondamento.

Ed, infatti, laddove il motivo, denunciando un'omessa pronuncia, invoca la violazione dell'art. 112 c.p.c., è evidentemente infondato, in quanto la stessa disamina dei motivi di appello impone di ritenere, non già che vi sia stata un'omessa pronuncia, quanto un rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità.

Per costante giurisprudenza (Sez. 2, 4 ottobre 2011, n. 20311; Sez. 1, 20 settembre 2013, n. 21612), ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. Nella specie è ravvisabile una statuizione implicita di rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, nel fatto stesso che la Corte d'Appello si sia pronunciata nel merito delle censure proposte, reputando, evidentemente, che la formulazione dei motivi non era ostativa ad una disamina delle doglianze sottoposte al giudice di secondo grado.

Il richiamo poi alla omessa ovvero insufficiente motivazione risulta del tutto generico, mancando qualsivoglia indicazione in ordine alle ragioni per le quali il motivo sarebbe generico, occorrendo richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 24 luglio 2013 n. 17931, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata

sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale le intimate si dolgono della mancata inclusione nel relictum del fondo di cui al mappale n.X in Asiago, nonché dell'erronea quantificazione dell'entità della riserva da reintegrare.

Con il quarto motivo si lamenta poi la mancata inclusione nel donatum dei beni in Gallio ovvero di quelli acquistati da V nei comuni di Rosà e Cartigliano, assortamente con denaro fornito dal padre, deducendosi l'insufficiente motivazione sul punto, nonché l'erronea applicazione dell'art. 246 c.p.c., quanto alla valutazione della deposizione testimoniale resa dal teste P anche in relazione a quanto dichiarato dal ricorrente PA in un precedente giudizio.

Con il quinto motivo si lamenta il vizio motivazionale nonché la violazione e fals applicazione degli artt. 742 e 564 c.c., in relazione all'imputazione alla quota delle attrici della somma di £. 500.000 di cui alla scrittura del 31 gennaio 1959, nonché di quanto ricevuto a titolo di dote.

Infine con il sesto motivo del ricorso incidentale si denuncia l'insufficiente motivazione con la quale sarebbe stato rigettato il motivo di appello che sottoponeva a critica la valutazione compiuta dal

giudice di primo grado della CTU estimativa dei beni caduti in successione, nonchè di quelli assortamente oggetto di donazione in favore di PV

Tutti i motivi dal terzo al sesto, in quanto involgono valutazioni ed accertamenti direttamente finalizzati alla verifica ed alla quantificazione della lesione patita dalle attrici, presuppongono a loro volta risolta in senso favorevole alle stesse, circa l'ammissibilità dell'azione di riduzione, profili relativamente al quale la sentenza impugnata è stata cassata.

Ne consegue che i motivi de quibus devono ritenersi assorbiti.

La Corte d'Appello di Venezia, in sede di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.


PQM

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale; accoglie per quanto di ragione il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, e per l'effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 febbraio 2016.

Il Consigliere Estensore

Dott. Mauro Criscuolo



Il Presidente

Dott. Vincenzo Mazzacane



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **04 MAR. 2016**

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI